

ISTRUZIONI

DIMENSIONE D'IMPRESA

Nell'ambito della finanza agevolata, il calcolo della dimensione d'impresa è importante poiché alcune iniziative si rivolgono solo a imprese di specifiche dimensioni.

In generale nel linguaggio della Commissione Europea esiste una macro distinzione tra Piccole e Medie Imprese (PMI) e Grandi Imprese. Considerando la particolare attenzione di tutti gli interventi di finanza agevolata verso le imprese di più ridotte dimensioni, le previsioni normative sul calcolo della dimensione d'impresa riguardano le PMI e definiscono quindi per differenza le Grandi Imprese.

La definizione di PMI è contenuta nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 che riprende la Raccomandazione 2003/361/CE relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese che utilizza, quali parametri per il calcolo della dimensione, il numero di occupati (cd. effettivi) e il fatturato annuo o totale di bilancio (valore dei principali attivi di un'impresa).¹

Nel dettaglio, una PMI² è un'impresa che, dall'ultimo bilancio annuale approvato, possiede i seguenti requisiti:

- occupa meno di 250 persone;
- ha un fatturato annuo che non supera 50 milioni di euro e/o un totale di bilancio annuo che non supera 43 milioni di euro.

Nella tabella di seguito riportata, si sintetizzano le varie caratteristiche di ogni tipologia d'impresa.

Micro Impresa	<i>un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro</i>
Piccola Impresa	<i>un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro</i>
Media Impresa	<i>un'impresa che occupa tra 50 e 250 persone (escluso) persone e che realizza un fatturato annuo compreso tra 10 e 50 milioni di euro e/o un totale di bilancio annuo compreso tra 10 e 43 milioni di euro.</i> ³
Grande Impresa	<i>un'impresa che non soddisfa i requisiti della PMI. In questa categoria un sottogruppo di imprese è rappresentato dalle MidCap, termine utilizzato dal sistema finanziario nazionale ed estero per indicare le imprese con meno di 3mila dipendenti.</i>
È importante tenere presente che le soglie previste possono non fare solo riferimento alla sola impresa che presenta domanda di agevolazione. In particolare bisogna definire correttamente il perimetro del calcolo stabilendo se l'impresa che presenta domanda è autonoma, associata o collegata. Si riepilogano di seguito le fattispecie sulla base della normativa comunitaria vigente:	
Impresa autonoma	<i>- detiene meno del 25 % (capitale o diritti di voto) in un'altra impresa e/o - è partecipata da un'altra impresa per una quota inferiore al 25% (capitale o diritti di voto).</i> ⁴ Per il calcolo degli effettivi e dei dati di bilancio si utilizzano quelli della sola impresa che presenta domanda di agevolazione

Impresa associata

- detiene almeno il 25 % ma non più del 50 % (capitale o diritti di voto) in un'altra impresa e/o

- è partecipata da un'altra impresa per una quota compresa tra il 25% e il 50% (capitale o diritti di voto).

Per il calcolo degli effettivi e dei dati di bilancio si sommano a quelli dell'impresa che presenta domanda di agevolazione una proporzione del calcolo degli effettivi e degli elementi finanziari dell'altra impresa/e

- detiene più del 50 % (capitale o diritti di voto) di un'altra impresa e/o

- è partecipata da un'altra impresa per una quota superiore al 50% (capitale o diritti di voto).

Il collegamento tra due imprese può determinarsi anche attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, purché si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:

1. La persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo;

2. Le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa Divisione della Classificazione delle attività economiche ISTAT (ossia devono agire sullo stesso mercato o su un mercato direttamente a valle o a monte dell'impresa richiedente), ovvero un'impresa ha fatturato all'altra almeno il 25% del totale fatturato annuo riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

Impresa collegata

Per il calcolo degli effettivi e dei dati di bilancio si sommano a quelli dell'impresa che presenta domanda di agevolazione tutti gli effettivi e gli elementi finanziari dell'altra impresa/e


Come accennato, per stabilire il rispetto della soglia delle persone occupate, si applica il criterio degli “effettivi”. In particolare, occorre considerare nel calcolo:

- a. i dipendenti;
- b. le persone che lavorano per l’impresa, che ne sono dipendenti e, secondo la legislazione nazionale, che sono considerati come dipendenti dell’impresa;
- c. i proprietari-gestori;
- d. i soci che svolgono un’attività regolare nell’impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti;

Gli effettivi sono espressi in unità lavorative-anno (ULA). In particolare, chiunque abbia lavorato nell’impresa, o per suo conto, durante l’intero anno di riferimento conta come una unità. I dipendenti che hanno lavorato a tempo parziale, i lavoratori stagionali e coloro che non hanno lavorato tutto l’anno devono essere contabilizzati in frazioni di unità (Nota 5).

Esempi di calcolo della dimensione d’impresa

Esempio 1



**Totale
impresa A**

25% di B

+

100% A

+

33% di C

+

49% di D

Situazione:


L’impresa A (che presenta domanda di agevolazione) possiede il 33% dell’impresa C e il 49% dell’impresa D, mentre l’impresa B detiene il 25% dell’impresa A.

Per calcolare gli effettivi e i dati finanziari si sommano le percentuali dei dati di B, C e D ai dati dell’impresa A.

Calcolo per la determinazione della dimensione d’impresa:

Totale dell’impresa A: 100% di A + 25% di B + 33% di C + 49% di D

Esempio 2



**Totale
impresa A**

100% di B
+
100% A
+
100% di C
+
100% di D


Situazione:

L'impresa A (che presenta domanda di agevolazione) possiede il 51% dell'impresa C e il 100% dell'impresa D, mentre l'impresa B detiene il 60% dell'impresa A. Dal momento che le partecipazioni sono in ciascun caso superiori al 50%, nel calcolare gli effettivi e le soglie finanziarie si considera il 100% dei dati di ognuna delle quattro imprese interessate.

Calcolo per la determinazione della dimensione d'impresa:

Totale dell'impresa A: 100% di A + 100% di B + 100% di C + 100% di D

Esempio 3



**Totale
impresa A**

32% di C
+
25% di D
+
100% B
+
100% di A

Situazione:


L'impresa A (che presenta domanda di agevolazione) è collegata all'impresa B mediante la partecipazione del 60% che B detiene nell'impresa A. L'impresa B ha anche due imprese associate, le imprese C e D, che possiedono rispettivamente il 32% e il 25% di B.

Calcolo per la determinazione della dimensione d'impresa:

Per calcolare i dati dell'impresa A, bisogna aggiungere il 100% dei dati di B + il 32% dei dati di C + il 25% dei dati di D.

Totale dell'impresa A = 100% di A + 100% di B + 32% di C + 25 % di D

Esempio 4



Situazione:

Le imprese B e C sono entrambe associate all'impresa A (che presenta domanda di agevolazione) poiché ne detengono una quota del 38%. Ma B è anche collegata a D mediante una partecipazione del 60% e C ed E sono associate (40%).

Calcolo per la determinazione della dimensione d'impresa:

Per calcolare i dati dell'impresa A, bisogna ai dati della stessa impresa A, da un lato il 38% dei dati aggregati di B e D (perché B e D sono collegate) e, dall'altro, solo il 38% dei dati dell'impresa C. Non occorre prendere in considerazione i dati di E, poiché nel calcolo non devono mai essere considerati i dati di una impresa associata in una impresa associata.

Totale dell'impresa A = 100% di A + 38% di (B + D) + 38% di C

Nota 1: Per maggiori dettagli, cfr. articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativo ai conti annuali di taluni tipi di società (GU L 222 del 14.8.1978 pag. 11).

Nota 2: Un'impresa non è una PMI se il 25 % o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente. La proprietà pubblica può offrire alcuni vantaggi, in particolare di carattere finanziario rispetto a quelle imprese finanziate da capitali privati. Inoltre, spesso non è possibile calcolare gli effettivi e i dati finanziari degli organismi pubblici.

Nota 3: Tale definizione può essere ricavata per differenza tra quella di PMI e quella di piccola impresa presenti nel Regolamento comunitario.

Nota 4: Si resta impresa autonoma anche se si hanno più investitori che detengono quote inferiori al 25%; l'unica condizione è che questi non siano tra loro collegati. La soglia del 25% viene innalzata al 50% se la partecipazione nell'impresa è detenuta da: società pubbliche di partecipazione, fondi di venture capital e business angel (per questi ultimi a condizione che il loro coinvolgimento finanziario sia inferiore a 1.250.000 euro), università o centri di ricerca senza scopo di lucro; investitori istituzionali compresi i fondi di sviluppo regionale; autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

Nota 5: Gli apprendisti con contratto di apprendistato e gli studenti con contratto di formazione non sono considerati come facenti parte degli effettivi. Non è inoltre contabilizzata la durata dei congedi di maternità o parentali.

Di seguito alcune esemplificazioni:

Casistica	Esito: condizione di PMI	N (Anno di riferimento)	N - 1	N - 2
1	non PMI	PMI	non PMI	non PMI
2	PMI	PMI	PMI	non PMI
3	PMI	PMI	PMI	PMI
4	PMI	PMI	non PMI	PMI
5	PMI	non PMI	PMI	PMI
6	non PMI	non PMI	non PMI	PMI
7	non PMI	non PMI	PMI	non PMI
8	non PMI	non PMI	non PMI	non PMI